



Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale

A.C. 1063-A

Dossier n° 66/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
13 marzo 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1063-A
Titolo:	Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	on. Turco
Date:	
termine dell'esame in Commissione:	9 marzo 2017

Il provvedimento all'esame dell'Assemblea è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione in sede referente, e consta di due articoli attraverso i quali:

- sono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile due tabelle, che dovranno essere utilizzate dai giudici come parametri per la liquidazione, con valutazione equitativa, del danno non patrimoniale;
- è consentito al giudice di aumentare il risarcimento fino al 50% della misura prevista dalle tabelle, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato;
- è dettata una disciplina transitoria.

Quadro normativo

In estrema sintesi - e rinviando per gli approfondimenti giurisprudenziali al *dossier n. 66/0 del Servizio studi* - il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale trova fondamento nell'**art. 2059 del codice civile**, che si limita tuttavia a prevedere che **il danno non patrimoniale debba essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge**. L'art. 2059 non fornisce una precisa definizione del danno non patrimoniale, che la giurisprudenza ha considerato a lungo come danno morale, per poi accedere a interpretazioni più articolate (distinzione tra danno biologico – considerato come danno alla salute in senso stretto – danno morale, danno esistenziale, ecc.). Per il risarcimento del danno non patrimoniale, **il dato normativo si è, quindi, rivelato insufficiente** a garantire la certezza del diritto rimandando, in generale, alla legge concernente i singoli ambiti.

L'art. 2056 c.c. prevede che il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223 (risarcimento del danno emergente e del lucro cessante per l'inadempimento o il ritardo nelle obbligazioni), 1226 (liquidazione da parte del giudice con valutazione equitativa del danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare) e 1227 (concorso del fatto colposo del creditore). Alcune incertezze sono derivate dall'applicazione dell'art. 1226 c.c. sulla valutazione equitativa del danno da parte del giudice, quando tale danno non può essere provato nel suo preciso ammontare. Sempre in base all'art. 2056 c.c. il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

La **liquidazione del danno non patrimoniale** (che, in quanto equitativo, si presta a interpretazioni difformi) - oltre che dalla difficoltà di individuare una precisa definizione delle diverse "sofferenze" suscettibili di risarcimento - è stata costantemente caratterizzata da una notevole **diversità dei criteri di valutazione da parte degli uffici giudiziari** sul territorio (sistemi tabellari "a punto", liquidazione solo equitativa, liquidazione per voci separate di danno – biologico, morale, esistenziale - , liquidazione unitaria come danno biologico omnicomprensivo, previsione o meno di limiti risarcitori massimi e minimi), con il risultato sia di una estrema incertezza nell'individuazione di parametri oggettivi di riferimento sia di un'**applicazione della legge lesiva della parità di trattamento tra i cittadini** (quantum diversi di risarcimento liquidati per casi analoghi).

Diversi criteri di valutazione del danno applicati dagli uffici giudiziari

Per l'esigenza di contrapporre uniformità di giudizio alle indicate disparità valutative, le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione** – con la **sentenza 11 novembre 2008, n. 26972** – hanno ritenuto il danno non patrimoniale categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Non può, dunque, secondo la Suprema Corte, farsi riferimento a generiche sottocategorie denominate danno morale, danno esistenziale, danno da perdita parentale, perché si finisce in tal modo per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità. Il rilievo che tale decisione ha rivestito nella giurisprudenza deriva, quindi, dall'**aver riconosciuto al danno biologico portata tendenzialmente onnicomprensiva**.

Il percorso della giurisprudenza di legittimità avviato nel 2008 culmina con la sentenza della **Cassazione, III sezione, 7 giugno 2011, n. 12408**, che – ribadendo il criterio della onnicomprensività del danno non patrimoniale risarcibile - ha introdotto il principio della necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un **unico criterio di liquidazione**, da ritenersi equo, costituito dalle cosiddette "**tabelle di Milano**", adottato come tale dalla giurisprudenza della Corte (va ricordato che il *Tribunale di Roma* non ha condiviso l'orientamento espresso dalla Suprema Corte ed adotta proprie tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, diverse da quelle di Milano).

Le tabelle di Milano

Le Tabelle di Milano sono le tabelle elaborate dall'**Osservatorio sulla giustizia civile di Milano** che, dopo la sentenza delle Sezioni unite del 2008, hanno previsto una liquidazione congiunta:

- del **danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente** dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale;
- e del danno non patrimoniale in termini di dolore, sofferenza soggettiva.

Si tratta della liquidazione congiunta dei danni liquidati a titolo di danno biologico (standard e personalizzato per particolari condizioni soggettive) e di danno morale.

Le tabelle di Milano, incrociando **fasce di età** del danneggiato e **punti di invalidità**, individuano i valori monetari medi di tale liquidazione onnicomprensiva (**valore cd. "punto"**) nonché percentuali di aumento "personalizzate", laddove il caso presenti specifiche, provate, peculiarità. Solo in casi eccezionali, si prevede una valutazione del giudice in deroga ai valori minimi e massimi.

Analoghe tabelle quantificano il **danno non patrimoniale conseguente a lesione non permanente**; anche in tal caso si tratta di liquidazione congiunta di danno biologico e danno morale. Una separata tabella riguarda la liquidazione del **danno non patrimoniale da perdita parentale** (morte di un congiunto).

Sostanzialmente, il danno biologico "unitario" risulta, dalla giurisprudenza, attualmente superato come *summa* delle diverse tipologie di danno non patrimoniale risarcibile, sostituito dal **danno non patrimoniale**, complessivamente considerato come "**contenitore**" di **tutte le componenti di danno: biologico, morale ed esistenziale**.

Tale quadro normativo-giurisprudenziale va integrato con le previsioni del **Codice delle assicurazioni private (D.Lgs 209 del 2005)**, il cui articolo 138 prevede che il Governo adotti un regolamento (DPR) che, in relazione ai danni da **sinistri stradali**, secondo una serie di principi e criteri, provveda alla predisposizione di una tabella unica nazionale (cd. **T.U.N.**) per la **quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità** (per le microlesioni, i valori sono dettati dallo stesso D.Lgs. 209, all'art. 139).

La tabella prevista dal Codice delle assicurazioni private, non ancora adottata

Il DPR dovrebbe stabilire i valori dei risarcimenti per i danni alla persona sopra i 9 punti percentuali, le cosiddette lesioni macropermanenti, ovvero il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità. Ai valori di tale tabella - **non ancora emanata** - si riferisce, peraltro, anche l'art. 3 del "decreto Balduzzi" (DL. 158/2012, conv. dalla L. 189/2012) in riferimento al risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria.

Contenuto

L'**articolo 1** del testo elaborato dalla Commissione Giustizia **introduce**, al comma 1, l'**art. 84-bis** nelle **disposizioni di attuazione del codice civile**, in base al quale:

Per la liquidazione del danno non patrimoniale si applicano le tabelle (di Milano), allegatale alle disp. att. c.c.

- tanto il **danno non patrimoniale** derivante dalla lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica, quanto il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare, devono essere **liquidati dal giudice**, con **valutazione equitativa**, sulla base delle **tabelle A e B** che vengono allegate alle disposizioni di attuazione del codice civile (primo comma);
- il giudice può, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, **umentare** l'ammontare della liquidazione **fino al 50%** dovendo motivare la propria decisione (secondo comma).

L'**articolo 2** del provvedimento detta una **disciplina transitoria** relativa all'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge, stabilendo

Le tabelle saranno

l'applicazione delle nuove regole alle fattispecie in cui il risarcimento del danno, a tale data:

aggiornate
annualmente

- non sia stato ancora determinato in via transattiva, oppure
- non sia già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva.

La disposizione prevede, infine, un **aggiornamento annuale** - con DM Salute - in misura corrispondente alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei valori di liquidazione del danno alla persona dettati dalle tabelle allegate.

Quanto alle **tabelle allegate**, si tratta delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di **Milano** ed aggiornate nel **2013**. **La Commissione ha modificato la sola** tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, aggiungendo al riferimento al coniuge un richiamo alla parte dell'unione civile e sostituendo all'evento "morte del congiunto" l'evento "perdita del rapporto di tipo familiare".

Per completezza, si ricordano i **contenuti originari della proposta di legge**, che la Commissione Giustizia ha soppresso nel corso dell'esame. In sede referente sono state eliminate le disposizioni che:

- introducevano nel codice civile gli articoli 2059-bis e 2059-ter, volti a prevedere diversi criteri di quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale a seconda che lo stesso derivasse da una lesione del diritto alla salute o da una lesione di altri diritti;
- stabilivano, in caso di morte del danneggiato, un risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito - per il periodo intercorso tra l'evento lesivo e la morte dello stesso (c.d. danno "tanatologico") - quantificato nell'80% di quello indicato nelle tabelle per le lesioni permanenti;
- prevedevano un possibile aumento fino al 50% del risarcimento previsto dalle tabelle quando la menomazione accertata abbia inciso tra la lesione e la morte "su specifici aspetti dinamico-relazionali personali" della vittima e la disposizione che rimetteva al Ministero della giustizia la pubblicazione, nel gennaio di ogni anno, di una raccolta delle sentenze in materia emesse nell'anno precedente;
- dettavano la disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, che doveva essere determinato in base a una tabella allegata, che riproduceva fedelmente l'ammontare dei risarcimenti per la perdita di un congiunto stabiliti dalle tabelle di Milano;
- intervenivano sul Codice delle assicurazioni private, sostituendo gli articoli 138 e 139, relativi all'assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli a motore e i natanti. In particolare, il provvedimento: superava le previsioni contenute negli artt. 138 e 139, relative all'adozione, con D.P.R., di una tabella unica nazionale (c.d. T.U.N.) per la quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità e per lesioni di lieve entità; disciplinava il danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona e il danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona che, in coerenza con la riforma proposta, rimandavano ai fini del quantum risarcitorio relativo ai danni non patrimoniali alle tabelle di Milano, allegate alle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Per entrambe le tipologie di danno era previsto un possibile aumento fino al 50% del danno liquidato a seguito di equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato da parte del giudice, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali. Con la soppressione di questa disposizione rimane quindi in vigore la attuale disciplina degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, che rinvia a due D.P.R. per la quantificazione del danno biologico, rispettivamente, per lesioni di non lieve entità (menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti) e per lesioni di lieve entità.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia della Camera ha avviato l'esame della proposta di legge A.C. 1063 (Bonafede) il 12 settembre 2013, deliberando poche settimane dopo lo svolgimento di un'**indagine conoscitiva**.

Nel corso dell'indagine, che si è conclusa nel settembre dello scorso anno, sono stati auditi numerosi magistrati e professori ordinari di diritto privato.

La Commissione di merito ha apportato numerose modifiche al testo approvando prevalentemente emendamenti soppressivi. Nella seduta del 9 marzo 2017, nella quale è stato concluso l'esame in Commissione, il relatore sul provvedimento, Bonafede, ha ritenuto che il testo non rispecchiasse più i contenuti della sua proposta e ha rinunciato all'incarico di relatore, ritirando contestualmente la firma dei componenti del gruppo Movimento 5 stelle dalla proposta di legge all'esame in Assemblea.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento hanno espresso **parere favorevole**, senza osservazioni o condizioni, la Commissione Affari costituzionali e la Commissione Affari sociali.

